

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Relatore) |

nella seduta dell'11 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con nota del 12.1.2009 la società ricorrente ha chiesto all'intermediario *“di bloccare e respingere con effetto immediato...[e] fino a ... diversa comunicazione scritta ... tutti i futuri pagamenti RID verso ... [un fornitore] causa contestazione ...”*. Ciò nonostante, in data 5.2.2009 l'intermediario ha proceduto ad accreditare in favore del suddetto fornitore, su sua richiesta, la somma di Euro 28.289,78, addebitandola sul conto corrente della ricorrente.

A seguito delle *“immediate rimostranze”* della società, la banca in data 6.2.2009 provvedeva a riaccreditarlo il citato importo, salvo riaddebitarlo il successivo 2.7.2009 con causale *“storno RID ... non accettato”*.

Pertanto, il 20.7.2009 la ricorrente tramite un legale, ha inoltrato un nuovo reclamo alla banca ed, in data 29.9.2009, un successivo sollecito.

Non avendo ricevuto risposta dall'intermediario, la società in data 30.11.2009 ha quindi presentato ricorso all'ABF, chiedendo la restituzione della citata somma di Euro 28.289,78 e precisando che a seguito dell'errato addebito alla società erano stati imputati anche interessi passivi per Euro 428,41. Sono allegati al ricorso la nota del 12.1.2009, gli estratti conto dei mesi di febbraio e luglio 2009, i reclami del 20.7.2009 e 29.9.2009.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca ha presentato le controdeduzioni in data 18.1.2010 precisando che la revoca del RID oggetto di contestazione non era avvenuta a causa di “*un disguido interno*”. In ogni caso l’intermediario ha, in tale sede, precisato di aver dato disposizione alla filiale interessata di riaccreditare sul conto della ricorrente - con la giusta valuta - la somma contestata. Ha chiesto, dunque, l’emissione di una pronuncia con la quale si dia atto della cessazione della materia del contendere.

Con successivo fax del 21.1.2010 la ricorrente ha comunicato alla Segreteria tecnica dell’ABF che “***la pratica inoltrata all’ABF ... è da ritenersi risolta***, in quanto la banca ha provveduto al riaccredito della somma in data 23.12.09”.

Dunque l’esito cui sono giunte le parti appare completamente soddisfacente dell’interesse dedotto nel ricorso.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO